



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2018 DELLA REGIONE MARCHE

RELAZIONE ORALE DEI MAGISTRATI
DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE MARCHE 2018





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2018 DELLA REGIONE MARCHE

RELAZIONE ORALE DEI MAGISTRATI
DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

ORDINE DEGLI INTERVENTI

PRESIDENTE ANTONIO CONTU	7
INTRODUZIONE	7
REFERENDARIA FLAVIA D'ORO	10
VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' E DELL'AFFIDABILITA' DEGLI AGGREGATI CONTABILI	10
GESTIONE FINANZIARIA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	11
REFERENDARIA PAOLA LO GIUDICE	13
PAREGGIO DI BILANCIO.....	13
INDEBITAMENTO	14
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	15
GLI ORGANISMI PARTECIPATI, GLI ENTI STRUMENTALI E LE AGENZIE DELLA REGIONE MARCHE.....	19
REFERENDARIA FLAVIA D'ORO	23
LA SPESA SANITARIA REGIONALE PER L'ANNO 2018	23
STATO PATRIMONIALE	26
IL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	28
GLI AGENTI CONTABILI DELLA REGIONE MARCHE	30

PRESIDENTE ANTONIO CONTU

INTRODUZIONE

1. A nome di tutti i componenti della Sezione di controllo per la Regione Marche desidero porgere il più sentito saluto alle autorità civili, militari e religiose – che, per ragioni di brevità, ometto di menzionare singolarmente, ma che mi propongo di salutare personalmente - ma anche a tutti i presenti che sono qui giunti, interessati ad approfondire la conoscenza dell'attività della Sezione. Il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione costituisce, infatti, un'opportunità di riflessione sulla funzione ed i compiti della Sezione di controllo in ambito regionale, sull'applicazione di eventuali novità legislative in materia contabile e sui principali indirizzi giurisprudenziali seguiti.

Lo scopo precipuo di questo particolare giudizio, esteso alle regioni a statuto ordinario dal d.l. n. 174 del 2012 - che ne ha potenziato le finalità tese a rafforzare il coordinamento della finanza pubblica ed assicurare il rispetto dei vincoli finanziari fissati dall'Unione europea - è quello di certificare il rendiconto predisposto dalla Giunta regionale, nel senso di accertare il rispetto delle regole contabili, sia nel concreto dispiegarsi dell'azione amministrativa, sia nella redazione dei documenti contabili che ne danno dimostrazione.

Si tratta appunto di un giudizio anche nelle forme, giacché è previsto l'intervento del Procuratore regionale e la possibilità del contraddittorio con l'esecutivo regionale, che può presentare osservazioni e replicare ai rilievi mossi in sede istruttoria; tuttavia la sua funzione si estende anche oltre la mera fase del giudizio di accertamento, giacché è la sede per un esame complessivo della gestione amministrativa e dell'andamento finanziario della Regione, pur col limite del rispetto delle scelte discrezionali dell'organo politico.

Superata dunque la discussione sulla natura giuridica di tale giudizio (ossia se esso costituisca un atto di controllo o un atto decisorio giurisdizionale) si deve ritenere che la parificazione sia un atto di accertamento in senso proprio, che costituisce l'esito di un procedimento che produce certezze legali ed ha carattere vincolante.

Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 27 aprile 2017, ha chiarito che l'assenza di una controversia in senso tecnico, alla quale siano applicabili le regole stabilite dall'art. 111 della Costituzione, non impedisce l'attuazione del principio del contraddittorio,

mediante la realizzazione, nel corso dell'istruttoria, di un confronto pieno con l'Amministrazione, esteso al concorso attivo del Pubblico ministero, confermando l'efficacia di giudizio sulle risultanze del rendiconto.

Inoltre, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14 del 15 maggio 2014, ha chiarito che l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative e che la pronuncia della Corte si propone di agevolare l'assemblea legislativa nel controllare che l'attività dell'organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa. In questo senso è volta la relazione allegata al giudizio di parificazione, che contiene la formulazione di osservazioni sulla regolarità della gestione amministrativa e la proposizione degli interventi normativi necessari per migliorare la qualità della spesa ed assicurare l'equilibrio di bilancio.

A tale riguardo non va sottaciuto lo specifico momento in cui si colloca la parificazione, tra la proposta di legge della Giunta e l'approvazione del Consiglio regionale: sicché, ferma restando l'autonomia dell'organo politico nell'espletamento della sua funzione legislativa, non sembra che quest'ultimo possa discostarsi dalle risultanze e dagli accertamenti contabili effettuati dalla Sezione regionale di controllo i quali, sotto tale profilo (e salvo l'eventuale controllo esterno, in sede di impugnazione, da parte delle Sezioni riunite in speciale composizione) assumono carattere di definitività e irretrattabilità. Pertanto, nel giudizio di parificazione, è insita una valutazione di conformità degli atti amministrativi esaminati alle norme del diritto oggettivo (Corte costituzionale, sentenza n. 181/2015).

Non va poi trascurato il richiamo, operato dall'art. 1, comma 5, secondo periodo, del d.l. n. 174/2012, alla finalità di "assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa": così che tale equilibrio deve essere garantito mediante un processo di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica, sottoposto al vaglio della Corte dei conti in sede di parificazione.

Sul punto la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 60/2013, richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che alla Corte dei conti è attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 della Costituzione) ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11

e 117, comma 1, della Costituzione).

Peraltro, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017 – confermando un proprio consolidato orientamento – ha ribadito che, nel relativo giudizio, è ammessa la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale, ricorrendo il presupposto dell’emanazione di una decisione con esito vincolato al rispetto del parametro normativo ed in presenza di un contraddittorio.

A tale riguardo il giudice delle leggi ha ammesso la possibilità della parificazione con riserva, escludendo le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio riferentesi a norme sostanziali la cui legittimità costituzionale è stata rimessa al vaglio del giudice delle leggi. Tale procedura, tuttavia, è stata ritenuta inammissibile per le voci portanti dell’equilibrio del bilancio, dovendosi, in quest’ultimo caso, denegare la parificazione del rendiconto nel suo complesso.

Va tuttavia precisato che le questioni di costituzionalità che vengono individuate in sede di parificazione non sempre concernono il contrasto di una norma regionale con norme costituzionali che disciplinano l’equilibrio di bilancio (di cui è massima espressione l’art. 81 della Costituzione), quanto (soprattutto in epoca più recente) la possibile invasione della norma regionale nell’ambito di materie di competenza statale. A ciò indubbiamente ha contribuito la formulazione novellata dell’art. 117 della Costituzione, soprattutto in materia di legislazione concorrente (laddove compete allo stato l’individuazione dei principi fondamentali), ma anche la sovente difficile individuazione dell’ambito della legislazione esclusiva e residuale delle regioni, quando questa, nel suo concreto dispiegarsi, venga ad intersecarsi o a sovrapporsi alla competenza esclusiva statale o concorrente.

In tali ipotesi, come è intuitivo, non è in discussione il contenuto precipuo della norma (sotto il profilo della sua incongruità o irrazionalità) quanto l’individuazione concreta della fonte normativa deputata a regolamentare la materia.

Conseguentemente, la prospettazione da parte della Sezione di una questione di costituzionalità non implica un giudizio di disvalore sulla misura legislativa attuata, poiché si limita a sollecitare (eventualmente investendo il giudice delle leggi) la risoluzione di un dubbio sulla ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regione.

2. Nel merito dell’esame del rendiconto 2018 della Regione Marche, mi limito ad evidenziare

che – analogamente a quanto è avvenuto in anni precedenti – si è provveduto ad analizzare 30 ordinativi di pagamento estratti a sorte in presenza di un funzionario regionale. Tale procedura ha costituito la dimostrazione di come il controllo della Sezione, a differenza dell'attività inquisitoria della Procura regionale, non miri a perseguire ipotesi predeterminate di sviamento dell'azione amministrativa, ma sia volto a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di spesa e relativi limiti e vincoli: infatti, come in precedenza accennato, l'attività propedeutica alla parificazione si propone di effettuare i necessari accertamenti con carattere di generalità, per i quali è di ausilio la predetta estrazione, nell'impossibilità di effettuare una verifica capillare sui singoli mandati di spesa (alla quale è deputato l'esame del rendiconto del tesoriere regionale da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti). Mi sia, infine, consentito, nell'impossibilità di ridurre a sintesi il complesso lavoro svolto in contraddittorio con la Regione, sotto il profilo della gestione finanziaria, richiamare l'attenzione sulla circostanza che, nel 2018, la Regione non ha contratto nuovo debito, né attivato anticipazioni di tesoreria, ma ha proseguito l'azione di riduzione del debito autorizzato e non contratto.

Con l'occasione ringrazio quanti hanno contribuito a consentire che l'udienza di parificazione avvenisse in anticipo rispetto allo scorso anno: in primo luogo i colleghi ed i funzionari della Sezione, che si sono attivati in tempi estremamente serrati, ma anche i funzionari della Regione che hanno risposto tempestivamente alle richieste istruttorie.

Non intendo, tuttavia, sottrarre tempo ai relatori che seguiranno, che prego di riferire per la parte di loro competenza.

REFERENDARIA FLAVIA D'ORO

VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' E DELL'AFFIDABILITA' DEGLI AGGREGATI CONTABILI

L'attività istruttoria preliminare alla parificazione del rendiconto generale della Regione, introdotta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, ha comportato la necessità di effettuare specifici controlli finalizzati alla verifica dell'attendibilità e dell'affidabilità di taluni degli aggregati contabili rappresentati nella proposta di rendiconto approvato dalla Giunta

regionale. La sperimentazione della verifica dell'attendibilità dei rendiconti delle regioni, avviata dalla Corte dei conti con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 2014, ha interessato la Sezione regionale di controllo per le Marche a partire dal 2016.

Nella quasi totalità dei casi le operazioni di verifica non hanno evidenziato criticità in relazione alla regolarità delle procedure, alla completezza della documentazione amministrativa, alla classificazione economica e funzionale delle entrate e delle spese.

Nel complesso è stata riscontrata l'osservanza delle norme di contabilità, dei principi contabili, delle leggi regionali di spesa che disciplinano i vari procedimenti, nonché dei vincoli stabiliti dall'organo politico con specifiche delibere di Giunta regionale.

Inoltre, è stata accertata la corretta imputazione delle entrate e delle spese ai capitoli di bilancio, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta attribuzione dei codici del SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

GESTIONE FINANZIARIA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Le verifiche condotte sugli equilibri interni di bilancio, sul risultato di amministrazione, sulla gestione delle entrate e delle spese di competenza, sulla gestione di cassa e sulla gestione dei residui restituiscono un quadro sostanzialmente positivo della situazione finanziaria della Regione Marche.

È stato rispettato, sia in sede di previsione che di rendiconto, l'equilibrio finanziario complessivo e gli equilibri interni (equilibrio di parte corrente, equilibrio di parte capitale, equilibrio delle contabilità speciali).

Con particolare riferimento all'equilibrio di parte capitale, si segnala la necessità di conciliare la possibilità riconosciuta dai principi contabili di finanziare spese di investimento mediante l'utilizzo dell'avanzo corrente con l'osservanza del principio della previa copertura finanziaria. In particolare, tale principio richiede che l'impegno delle spese debba sempre essere preceduto dall'accertamento delle corrispondenti fonti di finanziamento.

Particolare attenzione deve essere prestata dall'Amministrazione alla corretta applicazione della disciplina dei debiti fuori bilancio recata dall'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, anche laddove la partita debitoria dovesse derivare dagli esiti della riconciliazione dei debiti e dei crediti con gli enti e le società partecipate.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è pari a 596,62 milioni di euro. La quota disponibile, determinata a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, degli altri accantonamenti e delle quote vincolate, è negativa per 155,91 milioni di euro. Tale importo, tuttavia, trova piena copertura nell'ammontare dei mutui autorizzati e non contratti, pari, anch'essi, a 155,91 milioni di euro. Non vi è dunque necessità di adottare alcuna misura di riequilibrio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato facendo riferimento a quanto previsto nel principio contabile applicato della competenza finanziaria.

Il fondo per rischi passività da contenzioso registra una diminuzione del 15 per cento rispetto all'accantonamento effettuato con il rendiconto 2017. Si evidenzia, tuttavia, che l'accantonamento è stato calcolato facendo riferimento al fabbisogno finanziario necessario a fronteggiare – per il periodo considerato dal bilancio di previsione - le richieste di pagamento derivanti da sentenze di condanna previste per il medesimo periodo di riferimento. Tale modalità di calcolo non risulta conforme al principio contabile applicato della competenza finanziaria, che fa riferimento all'ammontare complessivo del contenzioso pendente.

Tale criticità, in ogni caso, non è tale da compromettere la stabilità e l'equilibrio della situazione finanziaria complessiva. In tale prospettiva deve segnalarsi la presenza di un rilevante accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti. Tale accantonamento, infatti, risulta essere di importo superiore al limite minimo previsto dalla normativa.

L'ammontare della quota disponibile al netto dei mutui autorizzati e non contratti non subisce alcuna variazione rispetto al 2017 poiché, come nell'esercizio precedente, resta pari a zero.

Per quanto riguarda la gestione delle entrate, è emerso che l'Amministrazione ha accertato per cassa i tributi riscossi a seguito della notifica di avvisi. A tale riguardo, si evidenzia come tale prassi non risulta coerente con le disposizioni recate dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

REFERENDARIA PAOLA LO GIUDICE

PAREGGIO DI BILANCIO

Con riferimento al pareggio di bilancio, la disciplina vigente chiede il conseguimento di un unico saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali.

L'abbandono del meccanismo dei tetti di spesa, in favore della regola del pareggio, risponde alla volontà di perseguire una politica espansiva, procurando sostegno alla realizzazione degli investimenti pubblici. Nella stessa direzione si collocano le norme che perseguono un utilizzo più razionale degli spazi finanziari, attraverso la stipula di intese regionali e patti nazionali per la realizzazione di interventi finanziati con indebitamento o con l'avanzo di amministrazione. I dati in possesso della Sezione forniscono indicazioni contraddittorie. Se, infatti, il volume dei pagamenti aumenta, il dato relativo agli impegni registra una contrazione rispetto all'esercizio precedente. Sebbene il livello di analisi sia circoscritto ai dati della Regione Marche, si può concludere che la ripresa degli investimenti non dipende unicamente dalla modifica delle regole di finanza pubblica. Un ruolo importante deve essere svolto dal legislatore regionale che, in occasione dell'approvazione delle manovre di bilancio, dovrebbe destinare una quota maggiore delle risorse disponibili alla spesa di investimento. Inoltre, bisognerebbe incidere sui fattori di vario genere che determinano un ritardo nei tempi di realizzazione degli interventi. Sulla base dei dati del monitoraggio risulta che la Regione ha conseguito gli obiettivi di finanza pubblica per il 2018. Infatti, a fronte di un obiettivo di saldo di 80.095.000 euro, ha conseguito un saldo positivo di 137.696.000 euro, con una differenza positiva di 57.601.000 euro.

La Regione ha conseguito, tuttavia, un saldo di cassa negativo che rileva ai fini dell'applicazione del regime premiale.

I dati del monitoraggio indicano, inoltre, il pieno utilizzo degli spazi finanziari ottenuti dai patti di solidarietà nazionale per il 2017 e per il 2018.

A differenza degli esercizi precedenti, non sono state attivate intese regionali ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 243/2012.

Inoltre, sebbene al termine dell'esercizio vi sia stato un *overshooting* (differenza tra il saldo finanziario netto e l'obiettivo finale) di 57.601.000 euro, non sono stati ceduti spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali "verticali" previste dall'art. 1-bis del decreto-legge n.

91/2018. Pur prendendo atto delle difficoltà operative legate alla tempistica con cui lo Stato procede all'assegnazione delle risorse e alla comunicazione degli aggiornamenti sul gettito delle manovre fiscali regionali, la Sezione osserva come un rigoroso monitoraggio sull'andamento della gestione di competenza consentirebbe una piena utilizzazione degli spazi finanziari a disposizione.

INDEBITAMENTO

Con riferimento all'indebitamento della Regione Marche, deve anzitutto rilevarsi che, nell'anno 2018, è stato rispettato il limite quantitativo e qualitativo.

L'ammontare complessivo dell'indebitamento al 31 dicembre 2018 è pari a 714,09 milioni di euro, di cui 558,17 milioni relativi a mutui contratti e a obbligazioni e 155,91 milioni relativi a mutui autorizzati e non contratti.

Nel corso dell'anno, la Regione non ha contratto nuovi mutui, neanche a valere sulle autorizzazioni contenute nelle precedenti leggi di bilancio.

Nel solco di un *trend* positivo che dura da un decennio, anche nell'esercizio in esame è proseguita la riduzione del debito. In particolare, la riduzione complessiva del debito con oneri a carico della Regione è pari al 20,81 per cento e interessa sia il debito effettivamente contratto (con una diminuzione dell'8,08 per cento) che il debito autorizzato e non contratto (ridotto del 47,06 per cento).

La maggior parte dell'esposizione debitoria prevede il pagamento di interessi a tasso fisso.

Dal punto di vista della tipologia contrattuale utilizzata, oltre ai mutui, sono in ammortamento due prestiti obbligazionari a carico della Regione (Bramante bond e Piceni bond) che prevedono un ammortamento di tipo "bullet" (con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza del bond).

Le modalità con cui è stato realizzato l'ammortamento "bullet" sono tuttavia differenti per i due prestiti. Infatti, per il Bramante bond l'Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un apposito accantonamento su un conto corrente vincolato al rimborso degli obbligazionisti alla scadenza (sinking fund). Per il Piceni bond, invece, è stato stipulato un contratto di swap di ammortamento (bullet/amortizing). Nel 2018 non è stata effettuata alcuna operazione di rinegoziazione.

Quanto alle modalità di contabilizzazione del Bramante bond, permangono perplessità riguardo alla coerenza con i nuovi principi contabili, in quanto la spesa relativa al rimborso del prestito è conservata tra i residui passivi del conto del bilancio, pur in assenza di obbligazioni scadute.

Le ingenti disponibilità liquide giacenti sul conto corrente destinato al rimborso del Bramante bond suggeriscono un continuo monitoraggio della situazione, al fine di valutare la possibilità di ricorrere a forme alternative di investimento che consentano di incrementare il rendimento del capitale.

Nel corso del 2018, la Regione ha continuato a gestire i due contratti di finanza derivata già in essere. I contratti di swap hanno generato flussi nel complesso positivi che sono stati correttamente accantonati nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Con riguardo alla gestione del personale e alla relativa spesa, l'analisi ha evidenziato un quadro generale sostanzialmente positivo, con alcune criticità illustrate nella relazione.

Con riferimento alla Giunta, nel 2018 l'organizzazione della struttura è stata modificata, con la ridefinizione delle competenze e attribuzioni di alcuni Servizi e posizioni di funzione, in relazione alle necessità organizzative che sono emerse.

La pianta organica della dirigenza della Giunta è di 65 unità. Nel corso dell'anno, è stata incrementata di una unità a seguito del trasferimento di un dirigente da un Centro per l'impiego in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 793 e seguenti della legge n. 205/2017. In proposito la Sezione prende atto dell'intendimento manifestato dalla Regione di procedere alla conseguente rideterminazione della dotazione organica.

Il personale dirigente in servizio presso la struttura della Giunta è pari a 54 unità, alle quali si aggiunge il Segretario generale.

Il personale del comparto ammonta a 1.923 unità, con un incremento del 19,74 per cento rispetto al 2017, dovuto all'inserimento del personale già in servizio presso i Centri per l'impiego.

Il rapporto tra dirigenti e personale del comparto è di circa 1/35. Il dato rimane sostanzialmente invariato anche tenendo conto del personale dell'Assemblea legislativa.

Nel 2018 non si segnalano novità di rilievo nell'organizzazione dell'Assemblea legislativa. I dirigenti in servizio presso l'Assemblea sono 4, rispetto ad una pianta organica di 10 unità. Il numero del personale del comparto, pari a 104,5 unità, è in lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente (con una riduzione pari al 5,43 per cento).

Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici è pari a circa 89 unità.

Con riguardo al trattamento economico omnicomprensivo del personale impiegato in tali uffici di *staff* degli organi politici, determinato in applicazione dei criteri indicati nelle leggi regionali n. 34/88, n. 20/2001 e n. 14/2003 si evidenzia che, come già rilevato in occasione delle precedenti parifiche, la regolamentazione effettuata dalla Regione è intervenuta su una materia (la disciplina del rapporto d'impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Sul punto la Sezione ha espresso perplessità in merito alla legittimità costituzionale della disciplina in esame, con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, della Costituzione, e ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

La Regione ha reso noto che, in considerazione dei rilievi sollevati, è stata predisposta una modifica della disciplina normativa regionale, finalizzata a ricondurre il trattamento economico omnicomprensivo di tutto il personale di diretta collaborazione degli organi politici nell'ambito degli importi relativi al trattamento accessorio risultante dall'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

A tal proposito, è pervenuta, in data 27 giugno 2019, una proposta di legge (n. 293 del 25 giugno 2019) di modifica della disciplina normativa regionale concernente il trattamento economico del personale di diretta collaborazione degli organi politici. Come comunicato dalla Regione, tale proposta di legge è stata approvata in via definitiva dal Consiglio il 2 luglio 2019. La legge regionale, recante il n. 18/2019, è stata promulgata in data 8 luglio 2019.

La Regione ha rappresentato che la nuova normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, essendo prevista espressamente l'invarianza della spesa rispetto alla situazione attuale. In sostanza l'applicazione della disciplina normativa in esame, che entrerà in vigore a decorrere dalla XI legislatura regionale, avviene nei limiti delle risorse assegnate senza incrementi di spesa rispetto a quella precedentemente prevista.

La Regione ha poi fornito una tabella in cui è stato messo a confronto il trattamento omnicomprensivo previsto per il personale di diretta collaborazione degli organi politici e il trattamento economico accessorio spettante a ciascuna categoria di detto personale per effetto dell'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, e dello specifico contratto decentrato integrativo del 28 dicembre dello stesso anno.

La Sezione prende atto che il trattamento omnicomprensivo previsto per il personale di diretta collaborazione degli organi politici risulta inferiore al trattamento economico accessorio spettante a ciascuna categoria di detto personale per effetto dell'applicazione dei citati contratti.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato sul punto dal Procuratore regionale nella memoria trasmessa in data 5 luglio 2019, si riserva ogni determinazione finale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche per l'anno 2018, con particolare riguardo ai pertinenti capitoli di spesa.

In merito al rilievo sollevato dal Collegio dei revisori, sulla gestione contabile delle buste paga, effettuata dal Servizio personale della Giunta per tutto il personale della Regione (Giunta e Consiglio), l'Amministrazione ha rappresentato di aver adottato i provvedimenti necessari per consentire la gestione autonoma di tale incombenza da parte del Consiglio per il relativo personale. Non essendo ancora implementata tale gestione contabile da parte del Consiglio per carenza di personale, la Sezione chiede di essere informata sugli esiti dell'iniziativa adottata.

Con riferimento alle politiche assunzionali, la programmazione triennale del fabbisogno è stata effettuata sulla base del quadro normativo vigente.

Risultano rispettati i principali vincoli di spesa posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, e, in particolare:

- è stato rispettato il limite costituito dalla spesa del triennio 2011-2013;
- la spesa per i contratti di lavoro flessibile, calcolata computando anche la spesa per il personale dei gruppi consiliari e quella per il personale dirigente a tempo determinato, è contenuta nel limite della corrispondente spesa sostenuta per il 2009;

- la spesa per studi e consulenze, missioni e formazione rispetta i limiti previsti dall'art. 6 (commi 7, 12 e 13) del decreto-legge n. 78/2010;

- non sono stati erogati al personale emolumenti di importo superiore al limite dei 240.000 euro annui, al lordo di oneri e contributi.

I fondi per l'incentivazione del personale del comparto della Giunta e del Consiglio sono stati determinati tenendo presente il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nell'esercizio in esame i fondi del personale del comparto e della dirigenza della Giunta includono le risorse del personale proveniente dalle province, in applicazione dell'art. 1, commi 799 e 800, della legge n. 205/2017, e dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2018. Detto art. 5 è stato oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale. In proposito, si è preso atto dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 16 maggio 2019, con la quale è stata confermata la costituzione del fondo integrativo, sia del comparto che della dirigenza, per l'anno 2018, rimanendo immutati i contenuti economici. Con tale d.g.r. è stato inoltre modificato il presupposto giuridico della rideterminazione dei fondi, costituito non più dal citato art. 5 della legge regionale n. 39/2018, ma dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019, appositamente adottato in applicazione della sopra richiamata disciplina. Conseguentemente, la Regione ha rappresentato l'intendimento di avviare la procedura per l'abrogazione dell'art. 5 della citata legge, a cura dell'Assemblea legislativa. Sul punto la Sezione riserva le proprie valutazioni all'esito del giudizio costituzionale.

Si segnala altresì che la parte più consistente del fondo per l'incentivazione del personale del comparto della Giunta è stata destinata al finanziamento di istituti che determinano un incremento stabile e continuativo della retribuzione (indennità di comparto, progressioni economiche, indennità di posizione). Pur prendendo atto dell'incremento della quota rispetto allo scorso esercizio, la Sezione auspica che per il futuro l'Amministrazione operi verso un maggiore riequilibrio della destinazione delle risorse, per assicurare che la parte prevalente del trattamento accessorio complessivo sia collegata alla sola *performance* individuale, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Riguardo al funzionamento del sistema di valutazione del personale dirigente della Giunta, si osserva che la predeterminazione degli obiettivi individuali dei dirigenti costituisce uno

strumento necessario e indispensabile sia ai fini della valutazione e dell'erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti stessi, sia per assicurare il buon andamento dell'amministrazione e per realizzare con efficacia la separazione tra funzioni di governo politico e funzioni amministrative. Ne consegue la necessità che detti obiettivi individuali siano tempestivamente e specificamente individuati, con riguardo a ciascuna delle posizioni dirigenziali operanti presso le strutture organizzative.

GLI ORGANISMI PARTECIPATI, GLI ENTI STRUMENTALI E LE AGENZIE DELLA REGIONE MARCHE

In linea con le precedenti indagini, è proseguito il monitoraggio del sistema regionale delle partecipazioni pubbliche, sotto il duplice profilo finanziario e di efficienza gestionale, coerentemente con le indicazioni rese dalla Sezione delle autonomie, da ultimo, con la deliberazione n. 23/2018.

Le verifiche condotte, in continuità con i precedenti anni, hanno avuto ad oggetto sia l'esame delle risultanze di carattere economico-finanziario, sia la verifica delle misure correttive adottate a seguito delle criticità rilevate nei precedenti esercizi, anche in relazione agli adempimenti posti a carico degli enti partecipanti dal Testo Unico delle società pubbliche.

In via generale, i controlli svolti hanno evidenziato una limitata adesione da parte dell'Amministrazione regionale alle sollecitazioni formulate dalla Sezione in relazione a taluni profili critici, che permangono tali anche per l'esercizio 2018.

Di qui, la necessità di assicurare, attraverso la Struttura con specifica competenza sulla vigilanza sugli organismi partecipati, una maggiore incisività nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, nell'ottica di garantire l'effettività delle funzioni esercitate e di dare compiuta attuazione alle vigenti prescrizioni normative sulla materia.

Per ciò che attiene al recepimento delle disposizioni recate dal citato Testo unico, con riferimento all'adeguamento degli statuti alle prescrizioni dettate dall'art. 11 in tema di composizione dell'organo amministrativo, si confermano le criticità, per alcune società, circa la mancata adozione delle iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti alle prescrizioni sulla composizione di tale organo. Non sono pervenute alla Sezione, né risulta che siano state adottate, le deliberazioni degli organismi partecipati, idonee a giustificare la

deroga, ai sensi dell'art. 11, comma 3, alla citata disposizione. Nel ribadire come risulti ormai ampiamente scaduto il termine per procedere a detto adeguamento, si evidenzia che le osservazioni dell'Ente, relative alla impossibilità di incidere sul governo societario in considerazione del carattere contenuto delle partecipazioni, non appaiono convincenti, anche in considerazione dei principi di recente affermati nella deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

Con riguardo al percorso di razionalizzazione delle partecipazioni e, specificamente, al compimento della revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e ai suoi esiti, parimenti si evidenzia il permanere di alcune delle criticità già segnalate nei precedenti referti. In particolare, non risultano ancora concluse le procedure volte alla dismissione delle partecipazioni societarie ritenute non conformi ai principi recati dalla disciplina in materia, né è stata definita la relativa tempistica. In proposito la Sezione raccomanda una maggiore efficacia nelle pertinenti iniziative, richiamando anche per tale profilo, i principi recati dalla già richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 11/2019. In merito al supporto motivazionale a fondamento delle determinazioni assunte circa il mantenimento o la dismissione delle società, si prende atto delle motivazioni fornite nel corso dell'istruttoria, segnalando tuttavia la mancanza della specifica relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione, espressamente richiesta dall'art. 20, comma 2 del citato decreto legislativo n. 175/2016.

Quanto alla riconciliazione tra debiti e crediti prevista dall'art. 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo n. 118/2011, e al relativo obbligo di asseverazione posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati o partecipati, si evidenzia come tale adempimento sia volto a evitare eventuali incongruenze e a garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. In proposito, considerato che per taluni organismi non risulta effettuato il prescritto adempimento, si condivide il richiamo del Collegio dei revisori della Regione Marche affinché la Regione stessa solleciti i soggetti partecipati al rispetto degli obblighi posti a carico dei medesimi. Inoltre, nel confermare le censure già mosse circa la mancanza dell'organo di revisione per taluni soggetti, si prende atto di quanto comunicato dalla Regione in merito all'avvio delle iniziative per il superamento della criticità rilevata, auspicandone il sollecito completamento per tutti i soggetti interessati.

Con riferimento al corretto dimensionamento del fondo perdite società partecipate, la Sezione, nel prendere atto della sostanziale adesione dell'Amministrazione rispetto alle criticità rilevate, sollecita l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Con riguardo ai singoli organismi partecipati, nel fare rinvio ai più ampi contenuti della relazione, di particolare interesse sono le risultanze dei controlli svolti in relazione ad Aerdorica S.p.a. e a Interporto Marche S.p.a.

Quanto a Svim S.r.l., invece, poiché non è stato ancora approvato il documento contabile definitivo, la Sezione riserva le eventuali considerazioni all'esito della trasmissione del bilancio definitivo.

Con riferimento ad Aerdorica S.p.a., società a partecipazione diretta della Regione Marche, per la quale è in corso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria la definizione della procedura concorsuale, dalle verifiche svolte sono emersi alcuni aspetti meritevoli di segnalazione.

In primo luogo, dall'esame della nota integrativa al bilancio di esercizio, sono stati rilevati, in sede di procedura concorsuale, maggiori debiti, rispetto a quelli iscritti contabilmente, vantati dai creditori sociali. Nel prendere atto delle deduzioni dell'organo di amministrazione, appaiono condivisibili le censure sollevate dal Collegio sindacale circa la compiuta conoscenza della situazione debitoria della società.

Con riferimento alla necessaria e formale esplicitazione di un idoneo e compiuto organigramma aziendale, si prende atto di quanto affermato in sede di contraddittorio circa la sussistenza di un organigramma funzionale e circa l'impegno di procedere ad una sua più puntuale definizione. Sul punto la Sezione riserva le opportune valutazioni all'esito dell'esecuzione di tale adempimento.

Infine, merita segnalazione il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti terzi per circa un milione di euro. La Sezione sollecita a tal proposito la verifica del compiuto rispetto del limite derivante dal combinato disposto di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, all'art. 1, commi 471-473 della legge n. 147/2013 e all'art. 13 del decreto-legge n. 66/2014. A tal riguardo, anche alla luce delle specifiche sollecitazioni formulate dal Collegio sindacale, si richiama l'Ente socio a vigilare, evidenziandosi come, a mente del disposto di cui al citato comma 473, ai fini dell'applicazione della richiamata disciplina "sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o

amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.

Quanto a Interporto Marche S.p.a., si registra per il 2018 un risultato di esercizio positivo: tuttavia, non può non rilevarsi una forte esposizione debitoria che, già di importo rilevante all’esito dell’esercizio 2017 (10.579.891,00 euro), risulta in ulteriore crescita, attestandosi al 31 dicembre 2018 in 11.357.893,00 euro. In crescita, risultano, in particolare, i debiti da finanziamento oltre che quelli verso fornitori. Inoltre, il risultato di esercizio positivo deve essere temperato alla luce dell’importante passività potenziale, per oltre 4 milioni di euro, che ha contribuito a determinare, nello scorso anno, il rilevante risultato di esercizio negativo.

D’altro canto, in una prospettiva più generale, non può non rimarcarsi il significativo decremento del patrimonio netto che, seppur in lieve crescita nell’esercizio 2018, è passato da oltre 13 milioni di euro del 2016 a circa 8 milioni di euro del 2018.

Con riferimento al debito della società nei confronti della Regione Marche, di oltre 3,5 milioni di euro per il recupero del contributo erogato in favore della società, attesa la rilevanza dello stesso, meritevoli di apprezzamento appaiono le raccomandazioni dell’Organo di revisione circa la necessaria adozione di idonei provvedimenti per il recupero della somma in parola da parte della Regione. Analogamente, si rende necessaria l’adozione di opportune iniziative in relazione all’esecuzione della garanzia fideiussoria dell’ulteriore credito per 1,5 milioni di euro nei confronti della società assicurativa.

Di particolare rilievo risulta la carenza della riconciliazione dei debiti e crediti rispetto all’ente partecipante. In proposito la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta della Regione Marche relativa all’attestazione dei reciproci rapporti debiti/crediti. Specifica rilevanza deve essere attribuita alla questione relativa all’accertamento della sussistenza del credito verso la Regione, per un importo di circa 570.000 euro, rispetto alla vicenda CEMIM spa, anche in ragione dell’avvenuta iscrizione nel bilancio della società di un credito di pari importo a fronte del mero accantonamento a passività potenziali rilevato nella contabilità della Regione. In proposito, nel tenere conto delle assicurazioni fornite dalla Regione circa l’avvio di concrete iniziative finalizzate al chiarimento del rapporto, la Sezione si riserva di verificare l’effettiva conclusione delle attività istruttorie entro i termini indicati e di valutare le conseguenti iniziative che saranno intraprese.

REFERENDARIA FLAVIA D'ORO

LA SPESA SANITARIA REGIONALE PER L'ANNO 2018

La spesa sanitaria si conferma anche per il 2018 come il più rilevante aggregato di spesa della Regione Marche.

Le risorse disponibili, al netto delle entrate proprie delle aziende ed al netto dei dati di mobilità extraregionale, ammontano complessivamente a 2.777,078 milioni di euro.

Le risorse trasferite agli enti del Servizio sanitario regionale ammontano a 2.657,596 milioni di euro, al netto del saldo dei dati di mobilità.

La Regione ha efficacemente fatto fronte alla riduzione delle risorse programmate a seguito delle manovre di finanza pubblica. La Sezione ritiene comunque opportuno raccomandare di proseguire la politica di prudenza nella gestione del bilancio.

La spesa sanitaria nel 2018 ha fatto registrare un decremento del 4,45 per cento rispetto al 2017, mentre il valore registrato lo scorso anno era pari al - 5,03 per cento.

La percentuale di impegno sulle risorse del Fondo sanitario è risultata pari al 99,13 per cento (in aumento rispetto al valore del 2017, che era pari al 98,47 per cento).

La Regione non ha rispettato alcuni tetti di spesa previsti dalla vigente disciplina normativa; tuttavia, come nel 2017, è dichiarata adempiente, avendo garantito, anche nel 2018, il mantenimento dell'equilibrio economico complessivo.

Tra mobilità attiva e passiva nel 2018 si registra un saldo negativo. In particolare, il saldo risulta fortemente negativo per l'Azienda sanitaria unica regionale, riducendosi parzialmente solo grazie ai valori positivi registrati dalle altre aziende.

Si evidenzia che l'indicatore di tempestività del 2018 è negativo per tutti gli enti sanitari con tempi di pagamento non superiori ai 60 giorni. In tale contesto generale, il 18 per cento dei pagamenti effettuati durante l'anno 2018 (il 17 per cento nell'anno 2017) è stato liquidato oltre i termini previsti, con una incidenza dell'Azienda sanitaria unica regionale per circa il 23 per cento (il 20 per cento nell'anno 2017), mentre per la Gestione sanitaria accentrata il valore è migliorato, scendendo al 9 per cento rispetto al 37 per cento dell'anno 2017.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione circa l'assegnazione di specifici obiettivi in merito e raccomanda la puntuale verifica degli adempimenti in sede di valutazione degli obiettivi prefissati.

Permane la prassi da parte dell'Amministrazione regionale di approvare il bilancio d'esercizio dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, limitatamente al solo sezionale della Regione Marche.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del risultato di gestione complessivo degli enti del Servizio sanitario regionale, viene considerato soltanto il risultato di gestione relativo al sezionale Marche.

Si evidenzia che tale modalità produce effetti distorsivi ai fini della corretta determinazione del risultato di gestione complessivo degli enti.

In particolare, con riguardo a detto saldo, per l'esercizio 2018, si registra un risultato economico complessivo in pareggio, con una differenza rispetto all'esercizio 2017, in cui si registrava un avanzo complessivo pari a 0,008 milioni di euro.

Al riguardo si osserva che detta variazione si inquadra nell'ambito di una tendenza decrescente, in quanto, già con riferimento all'esercizio 2017, il dato si attestava in diminuzione del 97,6 per cento rispetto all'esercizio 2016.

Si rileva che, qualora si considerasse il risultato d'esercizio 2018 dell'intero Istituto, gli esiti della gestione complessiva del Servizio sanitario regionale risulterebbero in perdita, per un importo pari a -2,247 milioni di euro, in ulteriore peggioramento del 91,59 per cento rispetto al 2017, con riferimento al quale, l'importo era pari a -1,169 milioni di euro.

Con riferimento al contezioso riguardante l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, si prende atto della restituzione alla Regione Marche della prima *tranche* delle erogazioni previste dall'accordo transattivo finalizzato a coprire le perdite pregresse del presidio ospedaliero di ricerca di Cosenza.

Si prende atto, altresì, della definizione dell'accordo interregionale relativo al piano di razionalizzazione e sviluppo da parte dell'Istituto. A tale riguardo, si raccomanda di tenere costantemente informata la Sezione in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

Si segnala la mancata approvazione del bilancio di esercizio 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata. Conseguentemente, l'esame è stato svolto sulla base dei dati aggregati inviati dalla

Regione Marche, non ancora certificati. Tali dati hanno evidenziato un risultato di gestione pari a 0,673 milioni di euro per l'anno 2018, in diminuzione di 0,204 milioni di euro (-23,26 per cento) rispetto al saldo relativo al 2017 (pari a 0,877 milioni di euro).

Si segnala, inoltre, la mancata approvazione del bilancio consolidato 2018. Al riguardo, si osserva come tale carenza costituisce motivo di criticità sotto il profilo della ricostruzione esaustiva dei conti regionali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Sulla base dei bilanci d'esercizio degli enti sanitari approvati dalla Regione Marche, si rileva un risultato consolidato del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2018 pari a 0,673 milioni di euro, a fronte di un saldo dell'anno 2017 pari a 0,885 milioni di euro.

Con riferimento agli esiti della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, si rileva una significativa e generale contrazione del risultato di gestione conseguito nell'esercizio 2018.

In particolare, per l'Azienda sanitaria unica regionale Marche e per l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona", si conferma il saldo in pareggio del 2017.

L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" presenta un risultato d'esercizio in diminuzione, passando da 7.764,57 euro del 2017, al pareggio di bilancio nel 2018.

L'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani presenta una perdita d'esercizio pari a -2,247 milioni euro, in riduzione del 90,91 per cento rispetto al 2017 (-1,177 milioni di euro).

Per quanto riguarda la corretta contabilizzazione dei costi dell'intramoenia, la Sezione conferma le osservazioni già formulate in precedenza, riservandosi di effettuare le opportune verifiche in occasione dei controlli sui bilanci delle aziende sanitarie per l'esercizio 2018.

In materia di spesa del personale, si prende atto che, pur nella prospettiva di conseguimento del pieno rispetto del vincolo di legge in materia di spesa di personale, a livello regionale tale tetto di spesa non risulta rispettato per l'anno 2018.

Per quanto riguarda i singoli enti, il limite non risulta rispettato per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" e per l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", interessata dall'incorporazione del presidio ospedaliero Santa Croce di Fano.

Al contrario, si evidenzia che l'Azienda sanitaria unica regionale Marche e l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani risultano aver rispettato il suddetto limite di legge per l'anno 2018.

Si raccomanda agli enti del Servizio sanitario regionale di verificare l'effettiva riconducibilità della spesa per le assunzioni, nei settori relativi ai servizi di emergenza-urgenza e di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, alle attività di riferimento.

Si raccomanda, inoltre, un'attenta valutazione del calcolo del risparmio di spesa conseguito e dell'applicazione della deroga al limite di spesa previsto per i servizi sopra citati.

Con riferimento agli obiettivi assegnati ai Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2018, si osserva che, considerate le tempistiche correlate a tali procedure di valutazione, non è stato possibile verificare, sulla base degli atti a disposizione, se gli obiettivi assegnati siano stati pienamente conseguiti.

A tale riguardo, si evidenzia come una tempestiva valutazione sia funzionale all'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. In ogni caso, la Sezione si riserva di effettuare le opportune verifiche allorquando i dati verranno messi a disposizione.

Infine, si prende atto che il tavolo tecnico ha certificato il rispetto, da parte della Regione Marche, del limite del 95 per cento, entro il 31 dicembre 2018, previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013, avendo erogato al proprio Servizio sanitario regionale il 100 per cento delle risorse disponibili.

STATO PATRIMONIALE

L'esame dello stato patrimoniale e del conto economico è stato compiuto tenendo a riferimento lo specifico principio contabile applicato allegato al decreto legislativo n. 118/2011.

Come è noto, uno dei cardini della disciplina sulla contabilità armonizzata attiene alla predisposizione di strumenti operativi che consentano all'ente di disporre di informazioni coordinate tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

L'utilizzo dei principi contabili propri del decreto legislativo n. 118/2011 e il richiamo ai principi civilistici contribuisce ad accrescere nelle amministrazioni pubbliche l'attenzione e la sensibilità per le tematiche relative al patrimonio dell'ente e alle sue dinamiche gestionali.

La Regione Marche ha quindi implementato un sistema di rilevazione dei fatti gestionali in grado di fornire gli elementi necessari alla rendicontazione economico-patrimoniale.

Venendo ora all'esame dello stato patrimoniale allegato al rendiconto 2018, lo stesso è risultato sostanzialmente rispondente ai predetti parametri di riferimento e quindi assolve alla sua

funzione di fornire informazioni attendibili sulla consistenza dell'attivo e del passivo, così come del patrimonio netto.

Gli esiti della gestione patrimoniale 2018, a seguito degli emendamenti apportati alla proposta di Rendiconto regionale per l'esercizio 2018, fanno registrare una variazione positiva del patrimonio netto, la cui consistenza al 31 dicembre 2018 mostra un miglioramento rispetto alla consistenza dello stesso al 1° gennaio 2018.

A seguito delle modifiche apportate allo Stato patrimoniale, il Conto economico registra un aumento dei costi e degli oneri straordinari. In tal senso, gli esiti della gestione patrimoniale 2018, determinata a seguito dell'emendamento, mostrano un risultato dell'esercizio positivo, anche se peggiorativo rispetto a quello dell'esercizio precedente.

In questa prospettiva, non può non rilevarsi come il suddetto emendamento abbia recato sostanziali modifiche agli originari valori attestati nella delibera di Giunta regionale n. 371 del 1° aprile 2019.

In considerazione dei disallineamenti rilevati tra dato finanziario ed economico-patrimoniale e tenuto conto delle numerose poste contabili oggetto di consistenti modifiche, si segnala la necessità di assicurare che le operazioni di gestione e i connessi flussi informativi siano strutturati in modo da garantire gli opportuni collegamenti tra le operazioni finanziarie e le movimentazioni economico-patrimoniali.

Meritevole di apprezzamento, riguardo alle immobilizzazioni materiali, è l'attività di completamento del processo di ricognizione del patrimonio forestale.

Appare significativa l'osservazione del Collegio dei revisori, coerente con quanto indicato nel 2017, secondo cui il fondo pluriennale vincolato non è una posta contabile che ha rilevanza nella contabilità economico-patrimoniale: pertanto, la Regione non deve procedere al suo risconto complessivo, ma riscontare solamente le entrate che hanno generato il fondo pluriennale vincolato e che sono vincolate alla corrispondente spesa reimputata.

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare, si segnala l'opportunità di implementare le attività di registrazione e di monitoraggio dei fitti e delle locazioni attive, anche in vista dell'apprezzabile iniziativa di messa a regime di un sistema informativo destinato ad accoglierne il patrimonio conoscitivo.

A tale riguardo risultano meritevoli di apprezzamento le iniziative della Regione in merito alla implementazione di un sistema informativo sulla pubblicazione dei dati in tempo reale ed in formato aperto.

Sempre nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio e di gestione attiva dello stesso, si ribadisce l'opportunità che l'ente proprietario provveda a sollecitare l'interesse degli operatori imprenditoriali mediante procedure aperte, prevedendo una durata congrua del contratto, al fine di conseguire un canone o corrispettivo che rifletta l'effettivo valore del cespite (al momento della selezione e tendenzialmente per l'intero periodo di vigenza del contratto).

Con riguardo alla spesa per locazioni passive si deve richiamare l'Amministrazione regionale ad un attento monitoraggio delle procedure di spesa in argomento al fine di salvaguardare la rigorosa osservanza delle discipline vincolistiche in tema di razionalizzazione della spesa per locazioni passive.

Sempre sul versante delle locazioni passive, con specifico riguardo agli immobili oggetto di detenzione in via di fatto, risulta corrisposta nel 2018 una indennità di occupazione.

A tale riguardo, si sottolinea la necessità che tutti i provvedimenti di spesa siano assunti sulla base di un valido titolo giuridico quale imprescindibile presupposto di ogni erogazione di risorse finanziarie pubbliche.

In particolare, si prende atto delle deduzioni dell'Amministrazione regionale circa il rilascio degli immobili di cui trattasi e in merito alla decurtazione dell'indennità di occupazione. Tuttavia, si evidenzia come la detenzione in via di fatto degli stessi, protrattasi per un arco temporale significativo all'indomani dell'entrata in vigore della normativa vincolistica a partire dal 2012, abbia comportato la mancata osservanza di plurimi oneri sotto il profilo della procedura osservata.

IL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

La Sezione rileva la sostanziale regolarità del rendiconto del Consiglio regionale dando atto della progressiva riduzione delle entrate trasferite dal bilancio regionale e del rispetto dei vari limiti di spesa.

Nondimeno, si segnala il permanere del rilievo mosso dal collegio dei revisori circa l'anomalia connessa alla contabilizzazione delle spese del personale, rimarcando la necessità di conferire alle stesse specifica evidenza e regolazione contabile.

È stato altresì verificato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riguardanti sentenze di condanna al pagamento di spese legali a carico dell'Amministrazione regionale, emesse dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche, a seguito del proscioglimento di titolari di cariche elettive in giudizi di responsabilità in cui l'amministrazione regionale non era parte in causa.

Quanto all'erroneo appostamento delle somme trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e non utilizzate nell'ambito della composizione del risultato di amministrazione 2018, si dà atto che con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 92/2019 si è proceduto alla corretta rilevazione delle risorse nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

Si è rilevato, inoltre, che il parere sulla regolarità dei conti giudiziari degli agenti contabili del Consiglio regionale per l'esercizio 2018 è stato pubblicato solo a seguito del contraddittorio orale instaurato con la Regione.

Quanto agli esiti dei controlli effettuati dalla Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012 sui rendiconti 2018 dei gruppi consiliari, non sono emerse irregolarità.

Sul punto si segnala che l'art. 4 della legge regionale n. 9/2016, a partire dal 1° maggio 2016, ha abolito i contributi a favore dei gruppi consiliari. La fornitura di beni e servizi necessari all'espletamento delle funzioni ad essi assegnate è quindi assicurata direttamente dall'Ufficio di Presidenza. Le somme incassate fino al 30 aprile 2016 dovranno essere utilizzate entro la X legislatura.

Si segnala, inoltre, che con l'entrata in vigore della nuova disciplina anche i gruppi consiliari, che in base all'art. 1 della legge regionale 34/1988 non percepivano contributi (perché costituiti da un solo consigliere), possono beneficiare di risorse materiali messe a disposizione dall'Ufficio di Presidenza.

Di qui il venir meno dei controlli della Corte dei conti sulle spese sostenute dai gruppi stessi nello svolgimento delle proprie funzioni, residuando, nondimeno, le verifiche sullo smaltimento delle risorse erogate negli esercizi precedenti.

A tale riguardo si evidenzia che, nel corso del 2018, ha trovato conferma il *trend* decrescente rilevato negli anni precedenti, atteso che le spese complessivamente sostenute dai gruppi consiliari scendono ad euro 5.161,93, pari al 4,97 per cento delle risorse spendibili.

GLI AGENTI CONTABILI DELLA REGIONE MARCHE

In continuità con i precedenti referti, anche nell'esercizio 2018 la Sezione ha verificato la sostanziale corrispondenza tra conto del tesoriere, dati rinvenibili nel sistema SIOPE della Ragioneria generale dello Stato, e risultanze del rendiconto. Tuttavia, si evidenziano il mancato riporto dei vincoli da pignoramenti nel conto del tesoriere e la discordanza nell'importo dei suddetti vincoli tra i dati SIOPE e i dati riferiti dall'Organo di revisione.

Ferma rimanendo la competenza della Sezione giurisdizionale regionale a pronunciarsi sui conti giudiziali nell'ambito dell'apposito giudizio di conto, all'esito delle verifiche svolte da questa Sezione regionale di controllo, non sono emersi profili di irregolarità nelle gestioni degli agenti contabili interni della Giunta regionale e del tesoriere.

In particolare, tutti i rendiconti degli agenti contabili interni e del tesoriere sono stati parificati con le scritture contabili interne.

Sono stati parificati anche i rendiconti degli agenti contabili esterni (Agenzia Entrate Riscossioni e Riscossione Sicilia). Tuttavia, con riferimento a questi ultimi si segnala l'assenza di prospetti dimostrativi utili a chiarire lo scostamento esistente tra il volume complessivo dei residui attivi del Titolo I e III e il carico affidato ai concessionari.

Inoltre, l'entità degli importi affidati in carico e l'esiguità delle relative riscossioni impongono di porre in atto stringenti attività di monitoraggio sull'attività dei concessionari.

